

COMUNE DI CORNATE D'ADDA

PROVINCIA DI MILANO

Regolamento
per il funzionamento
dei Comitati
di Frazione

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 29.11.2009.

INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE

ART. 2 - COMPOSIZIONE

ART. 3 - ELEZIONE

ART. 4 - INCOMPATIBILITA'

ART. 5 - DURATA IN CARICA

ART. 6 - SURROGAZIONI

ART. 7 - NOMINA VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO DEL NUCLEO ORGANIZZATIVO

ART. 8 – COMPITI DEL PRESIDENTE

ART. 9 – RUOLO DEL NUCLEO ORGANIZZATIVO

ART. 10 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

ART. 11 - COMPETENZE DEL COMITATO

ART. 12 – RICHIESTA PARERI AL COMITATO

ART. 13 – MEZZI FINANZIARI

ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. Al fine di valorizzare le forme di partecipazione e di consultazione dei cittadini per la risoluzione dei problemi riguardanti il territorio delle singole frazioni, sono istituiti i Comitati di frazione di Colnago, Porto d'Adda, Cornate d'Adda -Villa Paradiso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del vigente Statuto Comunale.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. Ogni Comitato di frazione è composto dal Nucleo organizzativo e dai cittadini elettori della frazione presenti alla riunione del Comitato.
2. Il Nucleo organizzativo si compone di un Presidente e da quattro membri, nominati fra i cittadini elettori preferibilmente residenti nell'ambito territoriale di ciascuna frazione, individuati con le modalità di cui al successivo art.3.

ART. 3 - ELEZIONE

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina dei componenti il Nucleo Organizzativo per ciascun Comitato.
2. Il Presidente è nominato tra i consiglieri comunali; mentre gli altri componenti sono scelti tra soggetti elettori residenti nella frazione di pertinenza;
3. Nella composizione del Nucleo organizzativo, deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze nella misura dei 2/5 dei componenti, computando a tal fine anche il presidente;
4. I componenti sono nominati a seguito di semplice designazione dei gruppi consiliari, il Presidente di ogni comitato verrà eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio palese.
5. Nell'ipotesi di mancato accordo sulla designazione dei membri da parte dei gruppi di maggioranza o minoranza, si procederà a votazione palese da parte del Consiglio Comunale.

ART. 4 - INCOMPATIBILITA'

1. La carica di membro del Nucleo organizzativo è incompatibile con quella di dipendente, Consigliere e di Assessore del Comune di Cornate D'Adda, fatta salva la funzione di Presidente, che dovrà essere rivestita da un consigliere comunale.

ART. 5 - DURATA IN CARICA

1. Il Nucleo organizzativo dura in carica per il periodo corrispondente a quello della durata del Consiglio Comunale che ha effettuato la nomina. I componenti decadono dalla carica qualora, nel corso del mandato, vengono meno i requisiti di eleggibilità (residenza, elettorato attivo) o qualora non prendano parte alle assemblee del comitato per tre volte consecutive senza giustificato motivo.
2. La decadenza è pronunciata altresì su richiesta della maggioranza dei componenti del Nucleo Organizzativo dal Consiglio Comunale qualora sussistano gravi e giustificati motivi.

3. Il Presidente può essere revocato, dal Consiglio Comunale, per ipotesi di grave inadempienza dei compiti indicati al successivo articolo 8, su richiesta della maggioranza assoluta dei componenti del Nucleo Organizzativo.

ART. 6 - SURROGAZIONI

1. In caso di cessazione di uno dei componenti del Nucleo Organizzativo per decadenza, morte o dimissioni, si procede alla sostituzione nel rispetto del criterio e secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

ART. 7 - NOMINA VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO DEL NUCLEO ORGANIZZATIVO

1. Nella prima riunione il Nucleo elegge al proprio interno il Vicepresidente a maggioranza assoluta di votazione di componenti assegnati.
2. Il Presidente sceglie fra i componenti del Nucleo Organizzativo il Segretario, previa sua accettazione.

ART. 8 - COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Nucleo Organizzativo svolge le funzioni di Presidente del Comitato e rappresenta il Comitato nei rapporti con gli organi comunali e con i rappresentanti di altri enti o organizzazioni;
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato, predispone l'ordine del giorno, ed inoltre:
 - a) cura i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
 - b) relaziona annualmente al Consiglio comunale sul lavoro svolto e sulla programmazione futura;
 - c) convoca il Comitato quando lo ritiene necessario o ne facciano richiesta un decimo degli elettori della frazione, e comunque dovrà effettuare almeno due convocazioni all'anno.
 - d) riceve e mette a disposizione del Comitato i verbali delle sedute consiliari trasmessi mediante posta elettronica dal Segretario Comunale, curandone altresì la raccolta.
3. Il Vicepresidente del Nucleo Organizzativo sostituisce il Presidente nell'ambito del Comitato in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 9 – RUOLO DEL NUCLEO ORGANIZZATIVO

1. Il Nucleo Organizzativo coadiuva il Presidente nelle proprie attività, in particolare assiste il Presidente nel corso delle assemblee del Comitato per l'organizzazione dei lavori e per mantenere l'ordine di prenotazione degli interventi e garantire il corretto svolgimento dell'assemblea.
2. Il Nucleo Organizzativo collabora con il Presidente nell'organizzazione e gestione delle attività propedeutiche all'assemblea del Comitato.

ART. 10 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

1. I Comitati di frazione svolgono la propria attività in locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale, secondo le condizioni e modalità che verranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Il Presidente convoca il Comitato con avviso pubblico contenente l'ordine del giorno da affiggere nelle apposite bacheche. La convocazione dovrà essere trasmessa ai componenti del Nucleo Organizzativo, anche solo per posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
3. Le sedute del Comitato sono pubbliche. Ai cittadini presenti è consentito intervenire per alzata di mano sull'argomento oggetto di trattazione ed iscritto all'ordine del giorno, per non più di due volte su uno stesso argomento. Ogni intervento dovrà avere una durata massima di 5 minuti.
4. Nell'ordine del giorno di ogni seduta del Comitato di Frazione è inserito un punto per raccogliere quesiti, richieste di chiarimenti e proposte da parte dei cittadini.
5. Il Comitato è validamente insediato quando siano presenti almeno dieci cittadini della frazione.
6. Il Segretario del Comitato all'inizio della seduta dà atto del numero dei cittadini presenti raccogliendo le loro generalità, avvalendosi, quando necessario, in relazione al numero dei partecipanti, anche dell'ausilio dei componenti il nucleo organizzativo. Dopodichè redige verbale riassuntivo della seduta che sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I verbali delle adunanze del Comitato vengono depositati presso la sede comunale.
8. Copie dei verbali sono trasmesse al Sindaco entro 10 giorni e depositate per la consultazione dei Consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta e/o l'assessore di competenza dei contenuti del verbale qualora, a Sua giudizio, vi siano adempimenti da compiere.

ART. 11 – COMPETENZE DEL COMITATO

1. Il Comitato segnala all'Amministrazione comunale, limitatamente all'ambito territoriale della frazione, problematiche riguardanti le seguenti materie:

- a) programmazione delle opere pubbliche;
 - b) Piano di Governo del Territorio (ex piano regolatore generale) e relative varianti;
 - c) strumenti urbanistici attuativi ricadenti nel territorio della frazione;
 - d) trasporti e viabilità;
 - e) piani di sviluppo, insediamenti commerciali, industriali e artigianali relativi al territorio delle frazioni;
 - f) immissione di scarichi nelle acque, nell'atmosfera e nel suolo del territorio della frazione;
 - g) costituzione o dismissione di strutture e servizi pubblici nel territorio delle frazioni.
2. Il Comitato esprime parere consultivo, su richiesta del Sindaco o della Giunta comunale, con riferimento alle materie di cui sopra, ogni qual volta viene ravvisata l'opportunità.
 3. Il Nucleo Organizzativo partecipa, su invito del Sindaco, ai lavori delle Commissioni in cui si discute di problemi inerenti il territorio della frazione;
 4. Per le finalità di cui ai precedenti commi il Presidente del Comitato potrà ottenere incontri con il Sindaco e la Giunta Comunale. Ha inoltre diritto all'accesso agli atti amministrativi e al rilascio di copie con le modalità previste dal Regolamento sull'accesso ai documenti.

ART. 12 – RICHIESTA DI PARERI AL COMITATO

1. Il Sindaco, tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, convoca i Presidenti dei Comitati per porli a conoscenza della proposta di atti amministrativi riguardanti le materie di cui all'articolo precedente.
2. Il Comitato può essere interpellato dall'Amministrazione per esprimere, sulle proposte di atti amministrativi, un proprio parere nel termine di 20 giorni dalla richiesta. Nei casi d'urgenza, il termine è abbreviato e stabilito dal Sindaco, che informa il Presidente del Comitato della data entro la quale le procedure amministrative saranno concluse.
3. Qualora il Comitato non si pronunci entro il termine di cui sopra, gli organi Comunali competenti possono prescindere dal parere richiesto, dandone atto nel provvedimento adottato.
4. Il parere del Comitato, se richiesto dal Sindaco, è allegato integralmente alle proposte di deliberazione approvate dalla Giunta o dal Consiglio comunale.
5. Qualora il Consiglio comunale o la Giunta Comunale deliberino in modo difforme dal parere espresso dal Comitato, sono tenuti entro 30 giorni a informare il Comitato comunicando le motivazioni della predetta difformità.

ART. 13 - MEZZI FINANZIARI

1. Le spese di convocazione del Comitato sono a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale provvede all'assunzione del necessario atto di impegno.
2. L'Amministrazione provvede altresì alla riproduzione con propri mezzi degli atti amministrativi (massimo due copie) necessari ai lavori del nucleo organizzativo e del Comitato.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.